



Messaggio municipale 06/2023

Regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico

Signor Presidente e Consiglieri comunali,

con il presente messaggio municipale, vi viene sottoposta la proposta di nuovo Regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico, che abroga il precedente Regolamento concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo.

Motivazione delle modifiche

La Sezione degli enti locali, con circolare dell'8 febbraio 2019, ha sollecitato i Comuni, in occasione di adozione o modifica, a prendere come base per l'adeguamento il modello allestito dall'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

Il Municipio vi sottopone pertanto, per approvazione, il nuovo Regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico allestito secondo il modello del 7 febbraio 2023, e nel contempo richiede l'abrogazione del Regolamento concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo, approvato dal vostro consesso nella seduta del 15 dicembre 2014.

Impianti di sorveglianza attivi su territorio comunale

Al momento attuale sono attivati i seguenti sistemi di videosorveglianza su territorio comunale:

- Comparto istituto scolastico comunale (spazi esterni);
- Comparto Cimitero di Cadenazzo;
- Sottopasso autostradale Cadenazzo-Robasacco (galleria del racconto);
- Ecocentro di Cadenazzo;
- Ecocentro di Robasacco.

Nuovo Regolamento

Per il commento ai singoli articoli, si rimanda alle allegate spiegazioni relative al Regolamento standard dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati sulla videosorveglianza del demanio pubblico comunale del 7 febbraio 2023.

Di seguito alcune puntualizzazioni:

Art. 6 – Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione dei dati

Si propone il mantenimento dei dati per una durata di 7 giorni; il precedente Regolamento prevedeva una conservazione dei dati per 5 giorni. Si è però notato che tale lasso di tempo non sempre permette di effettuare una verifica dei dati, in particolar modo se vi sono giorni festivi consecutivi, rispettivamente se la scoperta di un illecito non avviene tempestivamente.

Art. 9 – Approvazione e entrata in vigore

Rispetto al Regolamento standard, viene indicato che l'entrata in vigore avviene con l'approvazione della Sezione degli Enti locali e si abroga il Regolamento precedente.

Conclusioni

Il Municipio, sulla base delle considerazioni espresse in precedenza, vi invita a voler risolvere:

1. È approvato il Regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Cadenazzo.
2. È abrogato il Regolamento concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo.
3. È riservata l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO
Marco Bertoli
IL SEGRETARIO
Moreno Mocettini

The image shows the official stamp of the Municipality of Cadenazzo, which is circular and contains the text "COMUNE DI CADENAZZO" and a coat of arms. To the left of the stamp is the handwritten signature of Marco Bertoli, the Mayor, with the text "IL SINDACO" above it. To the right of the stamp is the handwritten signature of Moreno Mocettini, the Secretary, with the text "IL SEGRETARIO" above it. The text "PER IL MUNICIPIO" is centered above the stamp.

Allegati:

Regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Cadenazzo

Regolamento concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo (da abrogare)

Spiegazioni relative al Regolamento standard dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati sulla videosorveglianza del demanio pubblico comunale

Preavviso commissionale

L'esame del presente messaggio compete alla Commissione delle petizioni

Municipale responsabile: Renzo Marielli



Comune di
Cadenazzo

**Regolamento
sulla videosorveglianza del demanio pubblico
del Comune di Cadenazzo**

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Cadenazzo eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.
2. Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

Art. 2 - Definizioni

a. *Videosorveglianza dissuasiva*

1. Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.
2. La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.
3. L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b. *Videosorveglianza osservativa*

1. Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.
2. La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

c. *Videosorveglianza invasiva*

1. Con la videosorveglianza in modalità invasiva s'intende gestire:
 - a) l'accesso a beni amministrativi o a strutture pubbliche, oppure
 - b) la logistica.
2. La videosorveglianza invasiva avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Art. 3 - Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia locale.

Art. 4 - Principi

1. Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.
2. La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.
3. Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.
4. Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Art. 5 - Trasmissione di dati a terzi

1. Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.
2. Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 6 - Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

1. Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 7 giorni.
2. È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Art. 7 - Organo responsabile

1. Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.
2. Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.
3. Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Art. 8 - Approvazione e entrata in vigore


1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Sezione enti locali.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo del 15 dicembre 2014.

Approvato dal Municipio di Cadenazzo il
 il sindaco il segretario
Marco Bertoli Moreno Mocettini

Approvato dal Consiglio comunale il
 il presidente il segretario
 Moreno Mocettini

Approvato dalla Sezione degli enti locali il
 il caposezione
Marzio Della Santa

COMUNE DI CADENAZZO



Regolamento concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo

Art. 1 – Basi Legali

Basi legali del presente Regolamento sono l'art. 16 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, gli art. 2, 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv 2, 186 e segg. della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 2 – Oggetto e scopo

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Cadenazzo, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 3 – Utilizzazione e principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 4 – Responsabilità

1. Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.
2. In quest'ultimo caso il Municipio garantisce che il presente Regolamento verrà da questi osservato per il tramite di condizioni, convenzioni od in altro modo.

Art. 5 – Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 6 – Registrazione

1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 5 giorni.
2. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente il diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.

Art. 7 – Trasmissione dei dati a terzi

1. Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
2. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Cadenazzo, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento. Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.
3. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8 – Protezione dei dati

1. Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali nonché l'elaborazione non consentita o non conforme alle finalità delle registrazioni.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personale del 9 marzo 1987.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale, e abroga il Regolamento concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo entrato in vigore il 18 maggio 2007.

Approvato dal Municipio il 5 novembre 2014

Il sindaco	Il segretario
Flavio Petraglio	Gianpietro Lucca

Approvato dal Consiglio comunale il 15 dicembre 2014

Il presidente	Il segretario
Mirto Fedeli	Gianpietro Lucca

Approvazione dalla Sezione degli enti locali il 10 febbraio 2015

Il caposezione
Elio Genazzi

Spiegazioni relative al Regolamento standard dell'Incaricato sulla videosorveglianza del demanio pubblico comunale

A. OBBLIGO DELLA BASE LEGALE

La videosorveglianza implica un'elaborazione sistematica di dati personali potenzialmente meritevoli di particolare protezione (art. 4 cpv. 2 e 4 LPDP). I dati personali meritevoli di particolare protezione possono essere elaborati in modo sistematico qualora esista una base legale di rango formale (art. 6 cpv. 1 LPDP). La base legale deve prevedere, tra l'altro, l'oggetto e lo scopo dell'elaborazione, l'organo responsabile, gli organi partecipanti e gli utenti, i destinatari di dati, le modalità e le condizioni, la cerchia delle persone interessate, la durata della conservazione dei dati e le misure di sicurezza (art. 6 cpv. 3 LPDP).

Il Comune può legiferare in materia di videosorveglianza entro i limiti posti dalla Costituzione e dalle leggi (art. 16 cpv. 2 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino), in particolare dall'art. 107 LOC. L'Incaricato cantonale della protezione dei dati mette a disposizione il presente regolamento standard al quale i Comuni possono orientarsi nell'emanazione dei regolamenti sulla videosorveglianza.

B. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

ART. 1: CAMPO DI APPLICAZIONE

Cpv. 1:

a) Area videosorvegliata

Per quanto riguarda l'area videosorvegliata, essa è limitata al demanio pubblico comunale, il quale è costituito, secondo il presente Regolamento, dai beni pubblici d'uso comune come le strade, le piazze, i piazzali e le aree scolastiche, i parcheggi pubblici, le fontane, i monumenti, i parchi, i giardini pubblici, gli eco-centri, i cimiteri, le foreste e i pascoli, nonché i beni privati sui quali gli organi di cui alla presente norma hanno potere di disposizione (ad esempio, la strada o il passaggio d'uso pubblico su fondo privato). Sono invece beni amministrativi ai sensi del presente regolamento in particolare gli edifici e le infrastrutture dell'amministrazione comunale e patriziale, delle aziende pubbliche o parastatali e degli istituti scolastici.

b) Organo responsabile della videosorveglianza

In merito all'organo responsabile della videosorveglianza, esso è costituito dal Municipio o da suoi mandatari (tipicamente, la polizia comunale). Può essere mandatario del Comune anche una persona fisica o giuridica di diritto privato da esso incaricata, che svolge delle mansioni di sorveglianza in nome e per conto del Municipio in seguito alla conclusione di un contratto di mandato con quest'ultimo (ad esempio, società private di sorveglianza).

c) Strumento di sorveglianza

Lo strumento utilizzato per la sorveglianza del demanio pubblico è la videocamera o la rete di videocamere.

Le seguenti forme di videosorveglianza e controlli da parte della polizia comunale non sono attualmente disciplinate dal diritto:

- a) Identificazione di targhe veicoli per il contrasto e il sanzionamento di violazioni di norme comunali sul divieto di traffico in determinate aree del demanio pubblico comunale (combinati art. 9b e 25 LPol);
- b) Videosorveglianza mobile tramite bodycam e le dashcam (art. 9c e 25 LPol);
- c) Riconoscimento facciale, profilazione di movimenti e altre forme invasive di videosorveglianza e controllo.

ART. 2 DEFINIZIONI

a) Videosorveglianza dissuasiva

Con la videosorveglianza dissuasiva (o preventiva), s'intendono prevenire le minacce e i turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile (dissuasiva) di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene pubblico d'uso comune. Si tratta quindi di una misura preventiva di polizia di natura tecnica tesa alla diminuzione della criminalità.

La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine (idealmente con l'applicazione di *Privacy Filters*), indipendentemente da un evento concreto di sicurezza. L'analisi delle immagini non avviene in tempo reale, ma unicamente in reazione alla commissione di un atto illecito, tramite la puntuale osservazione delle immagini registrate. In quanto metodo di messa in sicurezza di mezzi di prova di potenziali infrazioni, la videosorveglianza dissuasiva è in stretto nesso con il perseguimento penale e presenta quindi una doppia natura: dissuasiva (scopo principale) e repressiva (perseguimento penale).

b) Videosorveglianza osservativa

Con la videosorveglianza osservativa (o in tempo reale) s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli (incidenti stradali, ingorghi, ecc.). La videosorveglianza osservativa avviene perlopiù in tempo reale, con immagini in chiaro, e senza registrazione delle immagini, anche se non è esclusa la registrazione.

c) Videosorveglianza invasiva

La videosorveglianza invasiva è l'attività di vigilare, con un campo di visione circoscritto, in tempo reale, in chiaro, di norma a lungo termine, con o senza registrazione d'immagini, le entrate a beni o a strutture amministrative pubbliche, per la gestione degli accessi di persone o veicoli o per la logistica. A livello comunale, vi fa parte anche la lettura targhe di veicoli limitata alla gestione di barriere e dissuasori per l'accesso e l'uscita da posteggi, autosili o simili, ad esclusione della lettura targhe per il controllo del traffico su strade a traffico limitato, che sarà oggetto della LPol.

ART. 3: SCOPO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Gli scopi della videosorveglianza secondo il regolamento standard consistono nel supporto della polizia nell'esecuzione delle funzioni di polizia locale di pertinenza comunale previste dall'art. 107 LOC. Le misure di sorveglianza devono perciò rientrare nel compito del mantenimento della sicurezza, dell'ordine pubblico o dalla logistica. È pertanto esclusa dal campo di applicazione del presente regolamento la videosorveglianza pubblica secondo il diritto della polizia. È altresì esclusa la videosorveglianza per la garanzia della sicurezza o della salute personale di utenti in ambito sanitario o in strutture di riposo, come pure la videosorveglianza per altri scopi che esulano dal mantenimento della sicurezza, dell'ordine pubblico o dalla logistica secondo l'art. 107 LOC.

ART. 4: PRINCIPI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Cpv. 1: Principio della trasparenza

L'informazione sulla presenza dell'impianto, sull'organo responsabile e sulle basi legali va adeguatamente e chiaramente garantita sul posto, attraverso apposita segnaletica idealmente presso ogni apparecchio di videosorveglianza.

Per quanto riguarda la videosorveglianza degli edifici e dei piazzali scolastici, essa va inoltre presentata agli allievi e/o ai loro rappresentanti legali in modo adeguato, trasparente, dettagliato e completo, in particolare per quanto riguarda gli scopi, i luoghi, le tempistiche e le modalità operative (videosorveglianza dissuasiva). L'informazione agli allievi deve avvenire già per la sola presenza dell'impianto, e quindi indipendentemente dall'estensione, o meno, della videosorveglianza agli orari e ai periodi scolastici.

Cpv. 2: Principio di proporzionalità

È importante sottolineare innanzitutto che non è sufficiente giustificare la videosorveglianza unicamente invocando, in modo generale, la garanzia della sicurezza e dell'ordine pubblico, oppure richiamando, da parte dell'autorità competente, un aumento della sensazione di sicurezza grazie alla videosorveglianza, così come non è sufficiente invocare i risultati repressivi della videosorveglianza o la riduzione dei costi per il mantenimento della sicurezza. Non basta, quindi, che la videosorveglianza sia adeguata allo scopo. Un rischio generale e astratto non è, perciò, sufficiente e, sebbene non sia necessario che sussista un pericolo concreto, è perlomeno necessario che sia data una situazione di pericolo oggettivamente motivabile, ad esempio un punto cruciale di criminalità. Non rientra, ad esempio, in tali fattispecie la videosorveglianza di determinati gruppi di persone al solo fine di sorvegliarle o emarginarle in qualche maniera, senza che sia dato un punto cruciale di criminalità.

Sempre secondo il principio della proporzionalità, la videosorveglianza pubblica va riservata alla prevenzione e al perseguimento di reati più gravi, ad esclusione delle semplici contravvenzioni di ordine amministrativo. In questo senso, la videosorveglianza tesa al controllo dell'osservanza di regole comportamentali minori (ad esempio, il divieto di littering), è critica dal punto di vista della proporzionalità, tanto più che una tale giustificazione può presentare il potenziale rischio di monitoraggio onnipotente del demanio pubblico.

Sproporzionata è, poi, la videosorveglianza pubblica i cui scopi possono essere pienamente raggiunti anche con l'ausilio di misure meno incisive nei diritti delle persone, ma altrettanto efficaci dal punto di vista della sicurezza.

L'analisi di immagini in tempo reale o di registrazioni di dati alla ricerca di possibili reati, in assenza di un sospetto concreto, rispettivamente la raccolta preventiva di dati, senza che vi sia un chiaro e concreto scopo di elaborazione (fishing expedition) è sproporzionata.

La sorveglianza pubblica deve essere proporzionata anche da un punto di vista temporale. Così, ad esempio, la videosorveglianza diurna di una piazza o di un giardino pubblico non si giustifica, di principio, se i problemi di sicurezza si presentano unicamente in orario notturno. Non è necessaria neppure la videosorveglianza durante tutto l'anno di una piazza o via, se i concreti problemi di sicurezza si pongono unicamente in determinate occasioni o eventi.

Stesso discorso, di principio, per la portata territoriale della videosorveglianza: quest'ultima deve essere definita e delimitata al perimetro di bene pubblico di uso comune effettivamente interessato da problematiche di sicurezza e altri beni tutelati vanno schermati con filtri della privacy.

Gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici ivi correlati vanno configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (ad esempio, tramite Privacy Filters). Così, in attuazione del principio di proporzionalità, gli impianti di videosorveglianza pubblica vanno configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Il principio della proporzionalità si applica anche alla cerchia di personale abilitato alla videosorveglianza, che va limitato al minimo necessario, al fine di ridurre i rischi per la sicurezza dei dati o per il loro abuso, nonché disciplinato da regole sui diritti di accesso.

Per quanto riguarda specificatamente la videosorveglianza dell'edificio e del piazzale scolastico, l'organo responsabile deve valutare se essa sia effettivamente necessaria, tenuto conto della natura e della gravità degli eventi a monte della sorveglianza. Facendo ciò, deve valutare se non esistano misure altrettanto efficaci, ma meno invasive dei diritti, per raggiungere lo scopo perseguito (sussidiarietà della videosorveglianza). Deve inoltre valutare se sia garantito un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e la violazione delle libertà individuali e dei diritti di personalità (in particolare, del diritto alla privacy e della libertà di movimento) delle persone interessate e in particolare degli allievi, che ne può conseguire. Il littering, ad esempio, non costituisce un reato previsto dalla legislazione sulla protezione dell'ambiente perseguibile secondo norme materiali e procedurali di diritto penale, ma unicamente una contravvenzione d'ordine. Ne consegue che, per contrastare il fenomeno del littering, la videosorveglianza è di principio sproporzionata.

Ritenute le sue potenzialità di invasione dei diritti del cittadino, la videosorveglianza deve essere, infatti, preposta alla prevenzione e alla repressione dei soli reati di natura penale. Anche per quanto riguarda la prevenzione e la repressione di altri eventi di ordine pubblico e di sicurezza, quali il disturbo della quiete pubblica e l'abbandono di bottiglie rotte sul sedime scolastico, la necessità della videosorveglianza è quantomeno dubbia e l'organo responsabile deve considerare anche approcci alternativi alla sola dissuasione e repressione tramite videosorveglianza, quali ad esempio le campagne didattiche e di sensibilizzazione sul fenomeno del littering, accompagnate da mirati interventi di polizia in loco. In ogni caso, qualora la videosorveglianza dovesse risultare giustificata da eventi di sicurezza e ordine pubblici di una certa gravità, va valutata l'opportunità e l'efficacia del monitoraggio – comunque sempre unicamente in modalità dissuasiva - dei soli punti nevralgici, ad esclusione di quelle parti dell'area scolastica che non hanno mai presentato delle criticità dal punto di vista della sicurezza e dell'ordine pubblici, e dei soli orari e periodi extra-scolastici.

Anche, e a maggior ragione qualora, per comprovati motivi di sicurezza e ordine pubblico, la sorveglianza dovesse eccezionalmente rendersi necessaria durante orari e periodi scolastici, essa va attuata nei soli punti critici (ad esempio, parcheggio biciclette), ad esclusione di altre parti del piazzale scolastico, il quale è, per definizione, destinato al libero svago degli alunni. In definitiva, secondo il principio della proporzionalità, va attentamente valutata l'idoneità e la necessità di ogni misura di sorveglianza pubblica, tenendo conto delle circostanze concrete e adottando, se del caso, il tipo di sorveglianza – dissuasiva, osservativa o invasiva – più consono alle reali necessità. In ogni caso, la sorveglianza pubblica deve essere sussidiaria rispetto ad altre misure, altrettanto efficaci ma meno incisive nei diritti delle persone interessate. Poiché i rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico possono variare nel tempo, ogni misura di sorveglianza va periodicamente rivalutata nella sua proporzionalità.

Cpv. 3: Principio della finalità

Il principio della finalità implica che la videosorveglianza e le immagini raccolte non possono essere abusate per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, ad esempio a fini voyeuristici o di Fishing Expedition (vedi cpv. 2). Rimane riservata la collaborazione tra polizie, per scopi che esulano dal presente regolamento, sulla base di specifiche e esplicite normative di assistenza amministrativa.

Cpv. 4: Principio della sicurezza

Vanno in particolare definiti e circoscritti i diritti di accesso alle immagini da parte del personale autorizzato secondo il Regolamento, tenendo in particolare conto del principio della proporzionalità. Tra le misure di sicurezza da implementare in ambito di videosorveglianza figurano, in particolare, a) l'autenticazione personalizzata a due fattori disponibile unicamente al personale autorizzato, con configurazione qualificata del tempo di validità, lunghezza, composizione e non ripetibilità, b) la crittografia end-to-end, c) il Backup di sicurezza, d) gli impedimenti fisici di intrusione nei Data Center, e) gli impianti ridondanti per prevenire l'interruzione di servizio, f) la giornalizzazione degli accessi per la ricostruzione di eventi o responsabilità legate all'abuso dei dati, g) le certificazioni (in particolare, ISO 27001), h) il Networking isolato da altre reti (specialmente, da internet pubblico), i) le configurazioni adeguate dei Firewalls e l) il regolare aggiornamento delle misure di sicurezza.

ART. 5: TRASMISSIONE DI DATI A TERZI

Cpv. 1:

Salvo eccezioni previste dal diritto o altrimenti giustificate (necessità della trasmissione per l'adempimento di compiti legali), le videoregistrazioni servono esclusivamente agli scopi enunciati dal Regolamento e sono disponibili unicamente al Comune o ai suoi mandatari. Rimane in particolare riservata la trasmissione di dati tra differenti organi di polizia sulla base di specifiche e esplicite norme di assistenza amministrativa.

Cpv. 2:

Le videoregistrazioni possono essere ulteriormente utilizzate in sede giudiziaria, sia da parte del Comune, sia di terzi che ne richiedono l'edizione in cause giudiziarie con il Comune o con altri terzi.

ART. 6: DURATA DI CONSERVAZIONE, ANONIMIZZAZIONE E DISTRUZIONE DEI DATI

Cpv. 1:

Di principio, le videoregistrazioni sono conservate per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dello scopo della sorveglianza. La durata di conservazione è quindi commisurata allo scopo della videosorveglianza. Una durata di conservazione troppo lunga aumenta il rischio di uso abusivo delle registrazioni, mentre che una durata di conservazione troppo corta può compromettere lo scopo stesso della misura. In concreto, la durata di conservazione può variare dalle 24 alle 48 ore, oppure da una o due settimane, eccezionalmente anche più (fino a 100 giorni, vedi DTF 133 I 77), sempreché il Comune la possa giustificare con validi argomenti.

Cpv. 2:

Se lo ritiene opportuno, a garanzia della disponibilità dei mezzi di prova, il Comune può conservare una copia delle registrazioni fino a procedimento concluso.

ART. 7: ORGANO RESPONSABILE

Il Municipio è l'organo responsabile della sorveglianza. In particolare, decide sul contenuto e sul tipo di modalità di sorveglianza, assicurandone il controllo (vigilanza sulla corretta applicazione e sul rispetto del Regolamento e della LPDP) come pure la gestione. Il Municipio può emanare in un'ordinanza d'esecuzione le disposizioni concernenti in particolare i diritti e le condizioni di accesso alle immagini all'interno del Comune (clausole di confidenzialità, ecc.). L'ordinanza municipale è costantemente aggiornata in particolare in funzione degli ampliamenti o delle modifiche dei sistemi di videosorveglianza sul territorio.

ART. 8: APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

La Sezione degli Enti locali è l'autorità superiore ai sensi del regolamento. Il Municipio è competente per fissare l'entrata in vigore del Regolamento.